

**Rinnovo Protocollo d'Intesa relativo al Punto Informativo  
sulla Mediazione Familiare**

**tra**

**TRIBUNALE di GENOVA**, in persona dell'Ill.mo Presidente  
Dottor Enrico RAVERA;

**ORDINE degli AVVOCATI di GENOVA**, in persona del Pre-  
sidente Avvocato Luigi COCCHI, giusta delibera del COA GENO-  
VA del giorno 16.02.2022;

**UNIVERSITÀ degli STUDI di GENOVA**, in persona del Ma-  
gnifico Rettore Prof. Federico DELFINO, giusta delibera del Consi-  
glio di Amministrazione del giorno 28.04.2022;

**A.I.Me.F. - Associazione Italiana Mediatori Familiari**, in per-  
sona del Presidente Federica ANZINI, giusta delibera del giorno  
18.02.2022;

**OHANA - Associazione di Mediazione Familiare e dei con-  
flitti**, in persona del Presidente Avvocato Anna Maria CALCA-  
GNO, giusta delibera del giorno 23.12.2021

\* \* \*

Le Parti, *ut supra* identificate e rappresentate, ai sensi e per gli effetti  
di cui all'art. 6 comma 1 del Protocollo d'Intesa per l'istituzione del  
Punto Informativo sulla Mediazione Familiare firmato tra i medesimi  
soggetti in data 14 Marzo 2019 (protocollo che, unitamente agli Alle-  
gati A e B, è da intendersi ivi integralmente richiamato e ritrascritto),  
con la stipula di detta scrittura privata rinnovano formalmente  
l'anzidetta intesa per un ugual periodo di 3 (tre) anni a decorrere dalla

data dell'ultima sottoscrizione.

Il presente Atto si compone di n. 3 pagine e viene redatto in n. 5 esemplari. Sarà registrato in caso d'uso, ai sensi del DPR n. 131 del 26.04.1986. Le spese di registrazione saranno a carico della Parte richiedente.

Il presente Atto, stipulato nella forma della scrittura privata, è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell'art. 2 comma 1 del D.P.R. n. 642/1972 nella misura prevista dalla relativa Tariffa parte I, articolo 2, come allegata al D.M. 20 agosto 1992, con onere a carico di ciascuna Parte che vi provvederà autonomamente per l'esemplare di Atto di propria competenza.

Letto, confermato e sottoscritto.

Genova, 22 giugno 2022

Il Presidente del Tribunale di Genova

f.to Dott. Enrico Ravera

Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Genova

f.to Avv. Luigi Cocchi

Il Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Genova

f.to Prof. Federico Delfino

Il Presidente di AIMeF

f.to Dott.ssa Federica Anzini

Il Presidente di Ohana

f.to Avv. Annamaria Calcagno

**Protocollo d'intesa per l'istituzione di un Punto Informativo  
sulla Mediazione Familiare**

**tra**

**Tribunale di Genova**, nella persona del Dott. Enrico Ravera;

**Ordine degli Avvocati di Genova**, nella persona dell'Avv. Alessandro Vaccaro, giusta delibera del giorno 8/11/2018 e del giorno 20.12.2018;

**Università degli Studi di Genova**, nella persona del Magnifico Rettore *pro tempore* Prof. Paolo Comanducci, giusta delibera del Consiglio di Amministrazione del 26.9.2018;

**AIMeF- Associazione Italiana Mediatori Familiari**, nella persona del Presidente Dott.ssa Federica Anzini;

**Associazione Ohana** Associazione di Mediazione Familiare e dei conflitti (con sede in Genova), nella persona del Presidente Avv. Annamaria Calcagno giusta delibera del 6/12/2018;

**di seguito anche “le Parti”**

**PREMESSO**

1) che la legge 8 febbraio 2006 n. 54, recante “Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli”, ha introdotto l'art 155 sexies c.c., oggi art. 337 octies c.c., secondo cui i coniugi possono, avvalendosi di esperti, tentare una mediazione per raggiungere un accordo, con particolare riferimento alla tutela dell'interesse morale e materiale dei figli;

2) che la legge 10 dicembre 2012, n. 219 “Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali”, nonché il D.Lgs 28 dicembre

2013, n. 154 “Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell’articolo 2 della Legge 219/2012”, equiparando i figli naturali a quelli legittimi, hanno voluto porre al centro della tutela giuridica la genitorialità in un affidato condiviso volto ad evitare il conflitto, introducendo, tra l’altro, l’art. 337 octies del c.c. che, al II comma, prevede la possibilità di utilizzare la mediazione familiare in corso di procedimento giudiziale, rinviando all’esito della stessa l’adozione dei provvedimenti riguardo ai figli ex art. 337 ter c.c., chiamando così la magistratura ad applicare metodi di degiurisdizionalizzazione per la soluzione dei conflitti;

3) che la legge 10 novembre 2014, n. 162 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile” ha permesso agli avvocati, ancora una volta, di essere compartecipi dell’eventuale accordo tra le parti non solo in sede di giudizio (udienza Presidenziale), ma anche al di fuori del giudizio tramite la negoziazione assistita, chiamando così l’avvocatura ad un ruolo primario nella degiurisdizionalizzazione idonea alla soluzione dei conflitti;

4) che la legge Regionale della Liguria 7 ottobre 2008, n. 34 “Norme per il sostegno dei genitori separati in situazione di difficoltà” aveva già individuato norme precise per il sostegno dei genitori separati in situazione di difficoltà con l’impegno a promuovere interventi di tutela e solidarietà a loro favore, attraverso la realizzazione dei Centri di Assistenza e Mediazione Familiare (art. 3 della medesima

legge);

- 5) che la legge 27 maggio 1991, n. 176 "Ratifica ad esecuzione della Convenzione sui diritti del fanciullo, approvata a New York il 20 Novembre 1989", sui diritti fondamentali irrinunciabili dei bambini, afferma come, in tutte le decisioni relative ai fanciulli, l'interesse superiore del minore deve essere una considerazione preminente e che rappresenta un vero e proprio obbligo giuridico degli Stati di rendere tali diritti effettivi e concreti;
- 6) che l'art. 18 della predetta Convenzione sancisce il "diritto della bi-genitorialità", ossia il "diritto di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con due genitori";
- 7) che l'art. 13 della Convenzione di Strasburgo 25/01/1996, ratificata in Italia con L. 20/03/2003 n. 77 sull' esercizio dei diritti dei fanciulli, contempla la possibilità del ricorso alla mediazione e ad altri metodi di soluzione dei conflitti, in vista del raggiungimento di soluzioni concordate utili al benessere figli ed a garanzia del diritto dei bambini alle relazioni con entrambi genitori;
- 8) che la legge 28 agosto 1997, n. 285 "Disposizioni per la promozione dei diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza", prevede, all'art. 4, la mediazione familiare tra i "servizi di sostegno alla relazione genitori-figli";
- 9) che la legge 8 novembre 2000, n. 328, "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", individua, all'art. 22 co.2 lett d), tra gli interventi che costituiscono il livello essenziale delle prestazioni sociali erogabili sotto forma di

beni e servizi, misure per il sostegno delle responsabilità familiari, ai sensi dell'art. 16 della medesima legge, ivi compresa, quindi, la mediazione familiare.

### CONSIDERATO

- a) che l'introduzione della mediazione familiare nel processo di separazione e di divorzio si propone come specifico e idoneo strumento per dare piena attuazione al sancito interesse del minore alla co-genitorialità, come meglio delineato nelle finalità, termini e modalità dall'**allegato A** al presente Protocollo;
- b) che il diritto alla c.d. bigenitorialità e/o alla co-genitorialità, ormai annoverato fra i diritti fondamentali dell'ordinamento giuridico, necessita della collaborazione tra i genitori, considerate come la condizione precipua per il miglior adattamento dei figli alla situazione di separazione;
- c) che la mediazione familiare si configura come risorsa che integra ed è complementare al procedimento giudiziario, facilitando la regolazione privata del conflitto coniugale, mediante la riduzione della conflittualità ed il sostegno alla co-genitorialità;
- d) che in tale contesto l'affido condiviso rappresenta il frutto di una scelta, il risultato di un percorso responsabile, intrapreso volontariamente dai genitori;
- e) che il giudice può invitare le parti a rivolgersi al Punto Informativo oggetto del presente Protocollo e ottenuto il loro consenso, può valutare di rinviare conseguentemente la pronuncia dei provvedi-

menti riguardo ai figli, per consentire alle parti di avvalersi dell'ausilio di esperti mediatori familiari da loro scelti;

f) che l'avvocato, nell'esercizio del proprio mandato difensivo, favorisce, anche in collaborazione con altre figure professionali, soluzioni il più possibile condivise tra i genitori, nel rispetto dei diritti di ciascuno e dei figli minori in particolare;

g) che l'avvocato ed il mediatore familiare operano nel rispetto delle parti e secondo le specificità del proprio ruolo, secondo quanto delineato dalla "Carta delle Buone Prassi nel rapporto tra Avvocati e Mediatori Familiari", di cui all'**allegato B**);

h) che si ritiene necessario dare attuazione al principio generale della trasparenza e del consenso informato nelle relazioni tra utenti e professionisti, e opportuno, in attesa di una specifica legge che regolamenti la figura professionale del mediatore familiare, garantire l'utenza interessata circa il possesso di requisiti di professionalità da parte dei mediatori familiari operanti nell'ambito del territorio di riferimento;

i) che l'Università degli Studi di Genova ha mostrato una particolare attenzione al tema della mediazione, svolgendo un'attività di formazione continua, tradottasi nel Corso di perfezionamento post-lauream in Mediazione Familiare, la cui prima edizione si è conclusa con successo nel 2017 (e la seconda è in fase di avvio nell'anno accademico 2018/2019), in collaborazione con Accademia di Diritto, Mediazione e Arbitrato, Associazione Ohana Associazione di

Mediazione Familiare e dei conflitti, AIMEF - Associazione Italiana Mediatori Familiari e con il patrocinio del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Genova, dell'Ordine degli Psicologi di Genova e degli Assistenti sociali della Liguria, nell'ambito del quale sono stati previsti periodi di stage presso strutture accreditate allo svolgimento di attività di mediazione familiare.

j) che l'associazione Ohana Associazione di Mediazione Familiare e dei conflitti ha come scopo principale quello di diffondere la cultura della Mediazione familiare e non, attraverso convegni, seminari, corsi formativi, giornate di studio e che l'associazione AIMEF (Associazione Italiana Mediatori Familiari), Associazione registrata presso il MISE (Ministero dello Sviluppo Economico) ai sensi della Legge 04/2013, rilascia gli attestati di qualità e di qualifica professionale dei servizi prestati dall'associato e aderenti alla norma tecnica UNI 11644 "Attività professionali non regolamentate - Mediatore Familiare - Requisiti di conoscenza, abilità e competenza" del 30 agosto 2016.

### **TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO**

l'Ordine degli Avvocati di Genova, il Tribunale di Genova, l'Università degli studi di Genova, AIMEF e Ohana stipulano il presente accordo:

#### **Art. 1 - Premesse**

1. Le premesse e gli allegati A e B al presente Protocollo costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso.

#### **Art. 2 - Istituzione del Punto Informativo sulla Mediazione Familiare e sui Gruppi di Parola**



1. E' istituito un Punto Informativo sulla Mediazione Familiare e i Gruppi di Parola (di seguito anche “Punto Informativo”) nei locali adibiti allo Sportello del Cittadino presso il Tribunale di Genova, aperto nelle ore e nei giorni che verranno comunicati mediante idonea pubblicità.

### **Art. 3 - Funzione del Punto Informativo**

1. Nel Punto Informativo vengono fornite informazioni sulla mediazione familiare e sui Gruppi di Parola alle coppie di fatto, ai coniugi in vista della separazione, del divorzio, o della modifica delle relative condizioni, con o senza figli, affinché possano scegliere consapevolmente se avvalersi della mediazione familiare e/o dei Gruppi di Parola.
2. Presso il Punto Informativo le parti possono prendere visione, altresì, dell'Elenco dei Mediatori Familiari depositato secondo quanto previsto dall'art. 5 del presente Protocollo.

### **Art. 4 - Impegni del Tribunale e dell'Università**

1. Il Presidente del Tribunale di Genova si dichiara disponibile a collaborare, rendendo accessibili presso i propri locali (Sportello Informazioni per il Pubblico, Cancellerie della Famiglia, della volontaria giurisdizione e del giudice tutelare) le informazioni rese da mediatori familiari gratuitamente (anche attraverso la consegna di materiali informativi contenenti altresì l'elenco dei professionisti che vorranno aderire al presente Protocollo).
2. L'Università degli Studi di Genova, nell'ambito della sua attività

istituzionale, promuove e coordina corsi di formazione dei mediatori familiari, ai fini del conseguimento, da parte di questi, delle competenze professionali necessarie allo svolgimento dell'attività di mediazione familiare, anche nel quadro dell'attivazione del Punto Informativo, con la precisazione che il comitato scientifico sarà composto da cinque membri, ciascuno in rappresentanza dei soggetti partecipanti al presente protocollo; relativamente al monte ore dedicato esclusivamente alla mediazione familiare, due saranno soci AIMEF con almeno cinque anni di iscrizione, di cui uno in possesso della qualifica di "Supervisore".

#### **Art. 5 - Elenco dei Mediatori Familiari**

1. L'AIMEF e Ohana si impegnano:

- a depositare presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Genova alternativamente entro il 31 Marzo ed il 30 Settembre di ogni anno l'Elenco dei Mediatori Familiari della Provincia di Genova iscritti alle Associazioni;
- a garantire il possesso, da parte dei suddetti professionisti, di certificato conforme agli standard di formazione riconosciuti dal Forum Europeo di Formazione e Ricerca sulla Mediazione Familiare e di polizza assicurativa per la R.C. relativa all'attività di mediazione familiare;
- a garantire il rispetto, da parte degli iscritti, del codice deontologico compatibile con il presente Protocollo.

2. Potranno, altresì, farne richiesta e essere inseriti nell'Elenco singoli mediatori in possesso dei requisiti previsti dalla normativa UNI

11644 “Attività professionali non regolamentate - Mediatore Familiare - Requisiti di conoscenza, abilità e competenza” del 30 agosto 2016, anche se non iscritti all'AIMeF o ad Ohana, purché aderenti ad associazioni impegnate nel settore della mediazione familiare che diano adeguate garanzie di verifica della formazione effettuata, diano apposita pubblicità e trasparenza agli elenchi dei propri iscritti e siano muniti di polizza assicurativa per la RC in relazione all'attività di mediazione familiare.

3. La verifica dei requisiti di cui al precedente punto 2 verrà effettuata da AIMeF - Associazione Italiana Mediatori Familiari e da un Consigliere Delegato dall'Ordine degli Avvocati di Genova.

4. Coloro che faranno richiesta di iscrizione all'Elenco daranno la propria disponibilità a presenziare presso lo sportello di cui al precedente art. 2, al fine di fornire le informazioni in ordine alla mediazione familiare, e dovranno impegnarsi al rispetto di specifico codice deontologico e regolamento interno compatibile con il presente Protocollo.

#### **Art. 6 - Validità, modifiche e adesioni successive**

1. Il presente Protocollo ha validità triennale a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso ed è rinnovabile in seguito ad accordo scritto tra le Parti per uguale periodo, previa eventuale delibera degli organi competenti.

2. E' fatta salva la garanzia dell'ultimazione delle attività in corso al momento della scadenza del presente Protocollo.

3. Con le stesse modalità previste per la stipula, il Protocollo può essere soggetto a modifiche previa verifica dei risultati.
4. Allo stesso potranno aderire, facendone richiesta, altre organizzazioni nazionali di mediatori familiari, qualificati secondo gli standard di formazione riconosciuti dal Forum Europeo di Formazione e Ricerca sulla Mediazione Familiare, che diano apposita pubblicità e trasparenza agli elenchi dei propri iscritti, secondo le previsioni di cui al precedente articolo 5.

#### **Art. 7 - Recesso o scioglimento**

1. Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dal presente Protocollo ovvero di scioglierlo consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare con raccomandata A.R. ovvero mediante P.E.C.
2. Il recesso ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica dello stesso.
3. Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l'avvenire e non incidono sulla parte di Protocollo già eseguito.
4. In caso di recesso unilaterale o di scioglimento le Parti concordano fin d'ora, comunque, di portare a conclusione le attività in corso.

#### **Art. 8 - Oneri economici**

1. Il presente Protocollo non comporta oneri economici a carico delle Parti.

#### **Art. 9 - Riservatezza**

1. Le Parti si impegnano a non divulgare all'esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite a seguito

e in relazione alle attività oggetto del Protocollo.

#### **Art. 10 - Referenti**

1. Per l'attuazione delle attività di cui al presente Protocollo le Parti designano ciascuna un referente con il compito di definire congiuntamente le linee di azione comuni verificandone periodicamente la realizzazione.

#### **Art. 11 - Trattamento dei dati personali**

1. Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività riconducibili al presente Protocollo, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal Regolamento UE 2016/679 (General Data Protection Regulation – GDPR) dal D. Lgs. 30.6.2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali” come da ultimo modificato con D.Lgs 10.8.2018, n. 101.

#### **Art. 12 - Incompatibilità**

1. Le Parti dichiarano, riguardo al personale e agli esperti coinvolti nelle attività oggetto del presente Protocollo, di osservare quanto prescritto nella vigente normativa e nelle rispettive regolamentazioni anche rispetto alle situazioni di incompatibilità. Ove queste ultime dovessero verificarsi opereranno le vigenti disposizioni di legge in materia.

#### **Art. 13 – Controversie**

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti nel corso dell'esecuzione del presente Protocollo sarà competente in via esclusiva il Foro di Genova.

#### **Art. 14 - Registrazione**

1. Il presente Atto si compone di n. 22 pagine e viene redatto in n. 5 esemplari. Sarà registrato in caso d'uso, ai sensi del DPR n. 131 del 26.04.1986. Le spese di registrazione saranno a carico della Parte richiedente.
2. Il presente Atto, stipulato nella forma della scrittura privata, è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell'art. 2 comma 1 del D.P.R. n. 642/1972 nella misura prevista dalla relativa Tariffa parte I, articolo 2, come allegata al D.M. 20 agosto 1992, con onere a carico delle Parti in egual misura.

Allegato A - Documento Informativo sulla Mediazione Familiare e i Gruppi di Parola

Allegato B - Carta delle buone Prassi nel rapporto tra Avvocati e Mediatori Familiari

Letto, confermato e sottoscritto.

Genova, 14/3/2019

Il Presidente del Tribunale di Genova

F.to Dott. Enrico Ravera

Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Genova

F.to Avv. Alessandro Vaccaro

Il Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Genova

F.to Prof. Paolo Comanducci

Il Presidente di AIMeF

F.to Dott.ssa Federica Anzini

Il Presidente di Ohana

F.to Avv. Annamaria Calcagno

## **ALLEGATO A**

### **DOCUMENTO INFORMATIVO SULLA MEDIAZIONE**

#### **FAMILIARE**

La mediazione familiare è uno strumento utile al raggiungimento di un accordo di separazione o di divorzio frutto della collaborazione delle parti e soddisfacente per gli interessi delle persone coinvolte nel conflitto, soprattutto dei figli minori.

La mediazione familiare può essere avviata prima o anche dopo essersi rivolti al Tribunale e/o ai propri avvocati; può altresì, essere intrapresa quando vi siano difficoltà nel mettere in atto gli accordi di separazione e di divorzio già adottati.

La mediazione familiare è volontaria, può essere sospesa o interrotta in qualsiasi momento sia dalle parti che dal mediatore, e comporta la presenza di entrambe le parti e di un terzo imparziale, scelto dalle stesse: il mediatore familiare.

Il mediatore familiare è un professionista qualificato, facilitatore della comunicazione tra le parti, garante dell'equilibrio e della riservatezza della discussione.

Il mediatore familiare si propone di aiutare le parti: a delimitare l'oggetto del conflitto, a trovare un accordo soddisfacente senza vincitori né perdenti, a mantenere il ruolo di genitori nell'interesse superiore dei figli minori.

La mediazione familiare è un percorso di breve durata. Si articola in una serie di incontri, da un minimo di otto ad un massimo di dodici.

Le condizioni del servizio sono rese disponibili all'utenza presso il

Punto Informativo. Il primo incontro è gratuito.

## **IL GRUPPO DI PAROLA**

La separazione coniugale rappresenta una perdita per tutte le persone che ne sono coinvolte. Per quanto possa essere difficile per i genitori essi hanno pur sempre una prospettiva, dopo tutto hanno vissuto più a lungo dei loro figli, hanno già affrontato ostacoli e perdite e la maggior parte di loro è giunta alla separazione con una certa consapevolezza.

Questo non è altrettanto vero per i bambini. In molti casi la separazione è il primo importante evento critico della loro vita:

- la separazione rappresenta un cambiamento traumatico nella vita di un bambino, può sperimentare le difficoltà economiche, rischia di essere coinvolto direttamente nel conflitto tra i suoi genitori, spesso è costretto a cambiare casa o scuola;
- la separazione è un'enorme perdita. Il centro della vita di un bambino, cioè la sua famiglia viene spezzata; pertanto egli non solo fa esperienza del lutto, ma è costretto a cercare una nuova base sicura su cui fare affidamento per acquistare certezze;
- la separazione può esporre il bambino a maggiori rischi di sviluppare problematiche scolastiche, comportamentali, sociali, relazioni e a volte psicologiche;
- la separazione è comunque dolorosa, una certa dose di sofferenza è inevitabile nonostante i tentativi che i genitori fanno per proteggerlo;



- quindi si assiste ad un adattamento apparente dei figli alla separazione dei genitori, ma si riscontrano dei comportamenti anomali che “vengono fuori” nel lungo periodo. Il dolore può emergere quasi all’improvviso in momenti topici dello sviluppo. Gli esperti sono concordi nel sottolineare l’esigenza nei figli dei genitori separati, di poter dire ciò che pensano rispetto al conflitto genitoriale, senza che questo possa essere usato dal sistema giudiziario, di poter esprimere il loro dolore, ma anche di individuare le risorse per affrontare e superare le criticità;
- pensiamo che i figli mettano parola sui sentimenti che circolano nel gruppo familiare, ma a volte manca loro un tempo e uno spazio dedicato, con un interlocutore alla pari o un adulto di fiducia. A nostro parere il gruppo con una sua specifica struttura ed organizzazione, può favorire la condivisione e la sintonia tra genitori e figli, l’incontro tra i sentimenti “parlati” dei figli e i vissuti dei genitori in modo che la famiglia diventi un gruppo di lavoro che “tratta” il divorzio. Ecco allora che il Gruppo di Parola è una risorsa per tutti i figli di genitori separati, *per mettere parola sul dolore*, come dice Françoise Dolto. Il bambino, grazie alla partecipazione al Gruppo di Parola migliora la sua autostima, può ritornare ad essere un soggetto attivo tra i suoi genitori, prendere le distanze dal conflitto ed avere una nuova consapevolezza dei suoi bisogni e delle sue domande. Il poter frequentare un tempo e un luogo sia pur breve, si tratta di quattro incontri a cadenza settimanale di due ore ciascuno,

seguiti da un incontro con i genitori nel mese successivo, in cui mettere parola sulle vicende drammatiche di casa, verbalizzando le proprie paure e i propri desideri, rappresenta una risorsa per tutti i figli dei genitori separati, o che vivono l'allontanamento per un affido eterofamiliare.

## **ALLEGATO B**

### **" CARTE DELLE BUONE PRASSI NEL RAPPORTO TRA AVVOCATI E MEDIATORI FAMILIARI"**

#### **Principi generali**

L'avvocato ed il mediatore familiare si adoperano affinché le parti di una vicenda separativa addivengano ad una regolamentazione dei propri rapporti, soddisfacente per il benessere delle persone coinvolte, soprattutto dei figli e delle figlie anche minori di età, e definiscano un accordo che consenta alle madri ed ai padri di esercitare pienamente ed in maniera condivisa la propria responsabilità genitoriale.

In ogni caso l'avvocato ed il mediatore familiare sono tenuti all'osservanza dei rispettivi codici deontologici.

#### **Il ruolo del Giudice**

Il Giudice può inviare le parti a rivolgersi al Punto Informativo e, ottenuto il loro consenso, può valutare di rinviare conseguentemente la pronuncia dei provvedimenti riguardi ai figli, per consentire alle parti di avvalersi dell'ausilio di esperti mediatori familiari da loro scelti.

#### **Il ruolo dell'Avvocato e del Mediatore**

L'avvocato ed il mediatore operano nel rispetto della volontà e delle decisioni delle parti.

Compiti del mediatore sono, in particolare:

- valutare la mediabilità della coppia;
- sostenere la genitorialità;
- supportare i genitori affinché siano individuate efficaci e durature modalità di comunicazione;
- accompagnare i genitori nella definizione di accordi condivisi per favorire il mantenimento della responsabilità genitoriale di entrambi anche dopo separazione;
- riservatezza;
- divieto di testimoniare;
- incontrare i legali delle parti, se già nominati, nella prima sessione e sentire il loro parere prima della sottoscrizione dell'accordo raggiunto;

La presenza dei legali durante gli incontri sarà oggetto di valutazione da parte del mediatore caso per caso.

Compiti dell'avvocato sono, in particolare:

- informare il cliente in merito ai suoi diritti e doveri;
- tutelare i diritti personali e patrimoniali del cliente;
- favorire, anche in collaborazione con altre figure professionali, soluzioni il più possibile condivise fra i genitori, nel rispetto dei diritti di ciascuno;
- informare il cliente dell'esistenza del Punto Informativo sulla Mediazione Familiare istituito con il presente protocollo e della possibilità di avvalersi della mediazione familiare.

L'avvocato, nel rispetto del mandato professionale ricevuto, agisce affinché nel perseguire l'interesse del cliente si tuteli il diritto dei figli al

mantenimento di relazioni serene ed equilibrate con entrambe le figure genitoriali. L'Avvocatura deve essere intesa come parte integrante del processo di degiurisdizionalizzazione nell'ambito del diritto di famiglia.

Il mediatore non ha il potere di imporre una soluzione ai genitori. Non può fornire pareri e consigli di natura legale inerenti il caso di specie, né fare consulenza psicologica o psicoterapia. Il mediatore, a tal fine, invita i genitori a rivolgersi ai rispettivi legali. Se lo ritiene opportuno può invitare i legali delle parti ad un incontro di mediazione, allo scopo di illustrare loro le finalità del percorso, il proprio ruolo ed i conseguenti obblighi, valutando altresì la loro presenza agli incontri successivi se lo riterrà opportuno; in ogni caso i legali saranno resi edotti del contenuto dell'accordo eventualmente raggiunto prima della sua sottoscrizione delle parti.

Il mediatore deve astenersi dall'indicare nominativi di avvocati ai quali i genitori possano rivolgersi.

L'avvocato dà forma giuridica all'accordo eventualmente raggiunto dalle parti nel percorso di mediazione, astenendosi dall'entrare nel merito delle decisioni assunte dal proprio assistito, una volta appurato che tali soluzioni non siano contrarie agli interessi dell'assistito e/o della prole.

### **La volontarietà della mediazione familiare**

Il ricorso alla mediazione familiare deve essere volontario e consapevole.

### **Imparzialità del mediatore e riservatezza della mediazione**

Il mediatore familiare è imparziale nei suoi rapporti con i genitori; mantiene la riservatezza rispetto al contenuto ed all'esito del percorso.

Il mediatore opera affinché i genitori si impegnino a non usare strumentalmente l'uno contro l'altro i contenuti delle discussioni e delle negoziazioni in una procedura giudiziaria, ivi compresa la disponibilità ad intraprendere il percorso.

L'avvocato fa presente al cliente genitore che l'utilizzo strumentale in sede processuale delle suddette informazioni potrebbe costituire elemento di rischio per l'incremento della conflittualità con conseguente compromissione dell'interesse dei figli.

### **Incompatibilità**

Il mediatore familiare il quale sia in possesso di un titolo professionale che lo abiliti a svolgere la funzione di CTU e di CTP, in ottemperanza al proprio Codice Deontologico, non può svolgere la funzione di mediatore familiare ove nello stesso procedimento, o in altro tra le stesse parti, rivesta, o abbia rivestito, il ruolo di CTU o CTP.

Su incarico del Giudice, il CTU nominato, avendone le competenze, può all'interno delle operazioni peritali porre in essere un'attività preliminare per il cambiamento della relazione e il superamento del conflitto, ancorché nel ruolo di Mediatore Familiare ma comunque sempre nel rispetto del codice deontologico dell'Associazione di appartenenza.

La funzione di mediatore familiare non può essere svolta da chi, in precedenti occasioni abbia esercitato la funzione di operatore socio-sanitario-assistenziale o sia stato consulente a qualsiasi titolo di uno o di entrambi i genitori e/o di tutto il nucleo familiare.

L'avvocato, che sia anche mediatore familiare, non può svolgere tale funzione ove sia stato investito del mandato difensivo da entrambi le parti o anche da una sola di esse, nello stesso procedimento giudiziale, o in altri procedimenti giudiziali o stragiudiziali.

Analogamente non potrà assumere il mandato per assistere in giudizio le parti qualora abbia svolto l'attività di mediazione familiare con le stesse.

### **Tregua legale**

Il mediatore familiare durante il percorso suggerisce ai genitori, qualora ne ravvisi la necessità di non intraprendere iniziative giudiziali e/o stragiudiziali l'uno contro l'altro, invitandoli a valutare, con i rispettivi legali, l'opportunità la praticabilità di una " tregua legale".

L'avvocato rappresenta al cliente i vantaggi della tregua legale, qualora non sia pregiudizievole ai diritti del proprio assistito e dei figli minori.